



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1998

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione del "Bando per la concessione di contributi per la gestione di Centri servizi adulti, Case comunitarie e Case comunitarie integrate nell'ambito della bassa soglia ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027" e modifica della deliberazione n. 1580 di data 2 settembre 2022 relativa al bando per la grave emarginazione adulta. (Euro 6.360.000,00, di cui 46.000,00 a valere sull'Avviso 1/2021 Prins e 180.000 a valere sull'Avviso 1/2022 PNRR - Linea di investimento 1.3.2 missione 5 componente 2).

Il giorno **04 Novembre 2022** ad ore **12:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con Deliberazione di Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022 sono stati approvati, tra il resto, le “Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulte in condizione di grave emarginazione” e il “Bando per la concessione di contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna permanenti e per l’approvazione di graduatorie aperte di soggetti idonei a cui concedere contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna invernale ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.”, **quali Allegato 1 e Allegato 4, che formano parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento**, rimandando a successivo provvedimento l’approvazione del Bando di finanziamento delle tipologie di servizio di cui alle lettere D) Casa Comunitaria, E) Casa comunitaria integrata e F) Centro servizi per adulti delle citate Linee di intervento.

La medesima deliberazione ha altresì approvato, quale Allegato 3, l’esito della compilazione delle “Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali” (contenute nell’Allegato A alla deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2020), da cui è emerso che lo strumento più idoneo al finanziamento di tutti i servizi sopra indicati è costituito dall’art. 36 bis della l.p. 13/2007, che prevede la possibilità per la Provincia o per gli enti locali competenti di concedere, ai soggetti selezionati secondo le procedure indicate al comma 3 del medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi o interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Con la presente deliberazione si intende procedere quindi al finanziamento dei servizi sopra indicati alle lettere D), E) e F), confermando il ricorso allo strumento del contributo di cui all’art. 36 bis della l.p. 13/2007.

Come già evidenziato nelle premesse della citata deliberazione 1580/2022, si conferma la natura non economica dell’attività oggetto di finanziamento, per le medesime motivazioni, cui si rinvia per completezza, con la conseguente esclusione dell’applicazione della disciplina in materia di aiuti di stato.

All’esito del Bando sopra richiamato relativo alla gestione dei dormitori, si è dato atto che per la gestione del Dormitorio permanente integrato, costituito dal compendio di cui all’articolo 10, comma 2, situato in via Lungadige San Nicolò, non è stata presentata alcuna candidatura. In considerazione di tale esito, si provvederà con successiva deliberazione di Giunta provinciale ad approvare un nuovo Bando per la gestione degli spazi da adibire a dormitorio permanente, autorizzando la struttura competente in materia di politiche sociali all’utilizzo di tali spazi, in attesa dell’espletamento delle necessarie procedure, ai fini dell’accoglienza invernale. Con il presente provvedimento, invece, si provvede a ridurre la relativa prenotazione fondi.

Tenuto conto degli elementi richiamati e della necessità di garantire il rispetto della tempistica e delle prescrizioni connesse al PNRR di cui all’Avviso 1/2022-Linea di investimento 1.3.2 missione 5 componente 2, la quota di gestione pari a 180.000 Euro per le annualità 2023-2025, originariamente destinate al dormitorio permanente integrato presso il compendio di cui al

paragrafo precedente, è assegnata alla gestione del Centro servizi per adulti di cui al presente Bando. Tale scelta risulta coerente con i contenuti dell'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2022 in riferimento alla linea di investimento 1.3.2, nonché con la proposta progettuale presentata dalla Provincia autonoma di Trento a valere sulla medesima Linea.

Si propone pertanto di approvare l'**Allegato 1** al presente provvedimento, avente ad oggetto il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI SERVIZI PER ADULTI, CASE COMUNITARIE E CASE COMUNITARIE INTEGRATE NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13. Periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027".

Il Bando descrive puntualmente le tipologie di servizio e individua, tra il resto, i requisiti di partecipazione alla selezione, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti (esplosi nell'**Allegato 1.1** al Bando), le informazioni sulla presentazione della domanda e sul procedimento, gli obblighi di servizio da porre a carico dei Soggetti Gestori selezionati, le spese ammissibili a contributo, la relativa rendicontazione e liquidazione.

In sintesi, tramite il presente provvedimento sono selezionati e finanziati soggetti gestori per la gestione di:

- a) Servizio di **Casa comunitaria**, per un massimo di 36 posti letto dislocati in una o più unità abitative in disponibilità dei soggetti proponenti, situate nel Comune di Trento;
- b) Servizio di **Casa comunitaria integrata** per un massimo di 32 posti letto, dislocati in sedi e unità abitative, situate nel Comune di Trento, in disponibilità di due soggetti proponenti che preveda ciascuno il relativo Centro servizio adulti;
- c) Servizio di **Centro servizi adulti** da svolgersi a Trento presso la struttura con sede in via Travai, messa in disponibilità dal Comune di Trento, con nota di data 04.08.2022 (ns prot. n. 0547006), da adibire all'accoglienza maschile;

Con riferimento al Centro servizi per adulti da svolgersi a Trento, di cui alla lettera c) si precisa che lo stesso è oggetto anche di uno specifico finanziamento ai sensi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui alla linea di investimento 1.3.2 "Stazioni di posta" missione 5 componente 2, consistente in una quota destinata alla riqualificazione, mediante investimenti strutturali, della sede di proprietà del Comune di Trento. Oltre alla quota legata all'investimento è prevista una quota di finanziamento per la gestione del servizio pari ad Euro 180.000,00 entro la durata del PNRR, che concorre al finanziamento complessivo della gestione di cui alla lettera c) del precedente paragrafo.

Per l'anno 2023 è previsto inoltre il finanziamento a titolo di concorso della spesa, sempre con riferimento alla gestione di cui alla lettera c) del precedente paragrafo, della specifica attività di "Fermo posta e residenza anagrafica" ai sensi dell'Avviso 1/2021 PrInS e pari ad Euro 46.000,00, come previsto dal Decreto della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 467 del 23 dicembre 2021. In riferimento a tale Avviso si specifica che con mail di data 31 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l'ammissione al finanziamento della specifica proposta progettuale presentata dalla Provincia autonoma di Trento.

Quale ulteriore allegato al Bando (**Allegato 1.2**) è approvato lo schema provvisorio di convenzione pluriennale tra la Provincia e i soggetti gestori, la cui sottoscrizione è da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007. Tale schema disciplina, tra il resto, la possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, o in caso di eventi straordinari o non previsti, eventualmente tramite una co-progettazione con i soggetti gestori. Altri contenuti potranno essere individuati dalla dirigente della struttura provinciale competente al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare i progetti presentati dai soggetti assegnatari, in sede di partecipazione alla procedura.

La maggiorazione del contributo annuale eventualmente derivante dalla revisione non potrà essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Si ritiene necessario prevedere che, in caso di subingresso, in conseguenza all'espletamento della procedura, di altri soggetti nel finanziamento dei servizi attualmente in corso di svolgimento, i subentranti si impegnino a favorire la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato, al fine sia della tutela del lavoro sia della valorizzazione dell'unicità dell'esperienza e della forte componente motivazionale e specialistica che richiedono le mansioni svolte nell'ambito della grave emarginazione adulta.

I contributi sono riferiti ad un periodo che decorre dall'1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027 per un massimo di spesa complessiva pari ad Euro 6.360.000,00.

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento è mantenuta l'entità delle risorse attualmente impiegate per funzioni analoghe svolte da enti del terzo settore nelle gestioni precedenti, verificata in termini generali la congruità complessiva con i criteri relativi ai costi dei servizi individuati ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 347/2022.

Al fine di favorire l'applicazione omogenea dei parametri all'interno delle differenti modalità di finanziamento dei servizi socio-assistenziali, i medesimi criteri sono inoltre adottati, laddove coerenti, per la fissazione di massimali di alcune voci di spesa ammesse a rendicontazione.

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali in riferimento ai servizi oggetto del presente provvedimento:

- a) la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti;
- b) l'approvazione delle graduatorie e l'individuazione dei soggetti assegnatari del contributo;
- c) la quantificazione dell'esatto ammontare delle relative spese, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
- d) l'approvazione degli schemi definitivi di Convenzione e la stipula delle stesse;
- e) l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo;

- f) la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con i soggetti selezionati.

Si propone, infine, che, successivamente all'approvazione delle graduatorie e dell'assunzione dei impegni di spesa per ciascuna tipologia di servizio, sia possibile dare avvio ai servizi a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni.

Da ultimo, si rileva l'esigenza di modificare la citata deliberazione n. 1580/2022, per:

la presenza di un errore materiale al punto 2 del deliberato, ove è stata erroneamente indicata la data di scadenza relativa al periodo di durata del finanziamento all'1 ottobre 2027 anziché del 31 ottobre 2027, come indicato nel resto del provvedimento e nell'Allegato 4;

la mancata indicazione delle motivazioni legate alla non acquisizione del CUP in quanto attività socio-assistenziale;

eliminare il punto 12 del dispositivo in merito alla quota di gestione PNRR - Avviso 1/2022 Linea di investimento 1.3.2, in quanto, come sopra specificato, era originariamente destinata al dormitorio permanente integrato presso il compendio di Via Lungadige a Trento, mentre ora è assegnata alla gestione del Centro servizi per adulti oggetto della presente deliberazione;

modificare **le somme prenotate** al punto 7 del dispositivo per assicurare la copertura finanziaria del Bando venuta meno in seguito allo spostamento della quota di gestione PNRR a valere sul presente provvedimento e per tener conto delle mancata presentazione di candidature per la gestione del Dormitorio permanente integrato, costituito dal compendio di cui all'articolo 10, comma 2, situato in via Lungadige San Nicolò, nell'ambito del "Bando per la concessione di contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna permanenti e per l'approvazione di graduatorie aperte di soggetti idonei a cui concedere contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna invernale ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13."

precisare che le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, di cui all'art. 21, commi 2 e 5, del Bando, si riferiscono anche allo Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora, per il quale è previsto un apposito finanziamento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante le "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" dell'ANAC, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;

- visti i pareri dei servizi di staff ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016,
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per i motivi e con le modalità espressi in premessa, il “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI SERVIZI PER ADULTI, CASE COMUNITARIE E CASE COMUNITARIE INTEGRATE NELL’AMBITO DELLA BASSA SOGLIA. Periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027” contenuto nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare le “Modalità, criteri e subcriteri di valutazione dei progetti con relativa ponderazione” contenuti nell’allegato 1.1 al bando di cui al punto 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare lo schema provvisorio di Convenzione contenuto nell’Allegato 1.2 al bando di cui al punto 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la realizzazione degli interventi indicati in premessa, rientranti nelle fattispecie di Case comunitarie, Case comunitarie integrate e Centri servizi per adulti, è pari ad Euro 6.360.000,00 ed è riferito ad un periodo che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei Servizi;
- 5) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022, nel senso di:
 - sostituire, per le motivazioni indicate in premessa, al punto 2 del deliberato della deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2 ottobre 2022, le parole “1 ottobre 2027”, con le parole “31 ottobre 2027”;
 - eliminare il punto 12 del deliberato;
- 6) di integrare i punti 2 e 5 dell’art 21 dell’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della propria precedente deliberazione n. 1580 di data 2 settembre 2022 concernente “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA PERMANENTI E PER L’APPROVAZIONE DI GRADUATORIE APERTE DI SOGGETTI IDONEI A CUI CONCEDERE CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA NOTTURNA INVERNALE - periodo 1 novembre 2022 - 31 ottobre 2027” prevedendo che l’erogazione e rendicontazione dei contributi si riferiscono anche allo Sportello per l’accoglienza delle persone senza dimora;
- 7) di precisare che la tipologia di spesa di cui alla deliberazione n. 1580 del 2 settembre 2022, tenuto conto delle modifiche di cui al presente provvedimento, non necessita di acquisizione del codice unico di progetto (CUP), in quanto trattasi di attività socio-assistenziali;”;

- 8) di ridurre, per le motivazioni indicate in premessa, la prenotazione n. 2020334, assunta con propria precedente deliberazione n. 1580/2022, per complessivi Euro 3.475.000,00, nel seguente modo:
- posizione 1 di Euro 45.120,83, sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2022;
 - posizione 2 di Euro 602.495,84 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023;
 - posizione 3 di Euro 51.000,00 sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2023;
 - posizione 4 di Euro 637.000,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2024;
 - posizione 5 di Euro 60.000,00 sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2024;
 - posizione 6 di Euro 637.000,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2025;
 - posizione 7 di Euro 60.000,00 sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2025;
 - posizione 8 di Euro 688.000,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2026;
 - posizione 9 di Euro 9.000,00 sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2026;
 - posizione 10 di Euro 598.258,33 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2027;
 - posizione 11 di Euro 87.125,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2028;
- 9) di prendere atto che, visto il precedente punto 8, la spesa relativa al bando approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022, è pari a complessivi Euro 6.900.000,00, e che la nuova prenotazione, sulla base dell'esigibilità della spesa, è le seguente:
- Euro 89.206,79 sul capitolo 401000-004, posizione 1, dell'esercizio finanziario 2022;
 - Euro 1.311.781,54 sul capitolo 401000-004, posizione 2, dell'esercizio finanziario 2023;
 - Euro 1.380.000,00 sul capitolo 401000-004, posizione 4, dell'esercizio finanziario 2024;
 - Euro 1.380.000,00 sul capitolo 401000-004, posizione 6, dell'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 1.380.000,00 sul capitolo 401000-004, posizione 8, dell'esercizio finanziario 2026;
 - Euro 1.201.586,42 sul capitolo 401000-004, posizione 10, dell'esercizio finanziario 2027;
 - Euro 157.425,25 sul capitolo 401000-004, posizione 11, dell'esercizio finanziario 2028;
- 10) di prenotare la spesa di Euro 6.360.000,00, prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
- Euro 1.030.200,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023;
 - Euro 51.000,00 sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2023;
 - Euro 1.212.000,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2024;
 - Euro 60.000,00 sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2024;
 - Euro 1.212.000,00 sul capitolo 401000-004. dell'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 60.000,00 sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 1.263.000,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2026;
 - Euro 9.000,00 sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2026;
 - Euro 1.272.000,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2027;
 - Euro 190.800,00 sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2028;
- 11) di dare atto che le risorse prenotate al capitolo 402051 degli esercizi dal 2023 al 2027 corrisponde al finanziamento a valere sul PNRR per il progetto relativo alla linea di sub-investimento 1.3.2 missione 5 componente 2 - Povertà estrema - Centro Servizi con il seguente Codice Unico Progetto: C44H22000090006;
- 12) di dare atto che il Codice Unico Progetto, acquisito dalla Provincia Autonoma di Trento per il

progetto relativo all'Avviso 1/2021 Prins è il seguente: C41H22000060006, il cui importo è di Euro 46.000,00, prenotato sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023;

- 13) di dare atto che la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, finanziata con risorse provinciali, non necessita di acquisizione del codice unico di progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziali;
- 14) di demandare, per i motivi e con le modalità espressi in premessa, a successivi provvedimenti della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali:
 - a) la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti;
 - b) l'approvazione delle graduatorie e l'individuazione dei soggetti assegnatari del contributo;
 - c) la quantificazione dell'esatto ammontare delle relative spese, l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
 - d) l'approvazione degli schemi definitivi di Convenzione e la stipula delle stesse;
 - e) l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo;
 - f) la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con i soggetti selezionati.
- 15) di rinviare a successivo provvedimento, da adottare contestualmente all'impegno, l'accertamento delle risorse relative al PNRR sul capitolo di entrata 319990 degli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e 2026, nonché relative all'Avviso 1/21 Prins sul capitolo di entrata 314240 dell'esercizio finanziario 2023;
- 16) di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo;
- 17) di disporre la pubblicazione del bando e dei relativi allegati sul sito web:
<https://trentinosociale.provincia.tn.it/>;

Adunanza chiusa ad ore 14:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 1.1

003 Allegato 1.2

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato 1

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI
CENTRI SERVIZI PER ADULTI, CASE COMUNITARIE E CASE COMUNITARIE
INTEGRATE NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA
periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi a soggetti accreditati per la gestione dei servizi di livello provinciale di cui al punto 8, lettere D), E), ed F) delle "Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulti in condizione di grave emarginazione", approvate con Deliberazione di Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022:

- a) **Casa comunitaria** (Scheda Catalogo: 2.5 Centro di accoglienza notturno) prevede l'accoglienza almeno notturna con carattere di temporaneità, in forma di coabitazione stabile (fino ad un massimo di 15 persone), finalizzata ad offrire, in collaborazione con la rete dei servizi, interventi per il soddisfacimento di bisogni primari in un contesto relazionale il più vicino possibile alla dimensione di "casa" in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali, anche con l'ausilio di "utenti esperti" (*homeless peer*) e di volontari supportati dal costante coordinamento di operatori. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale, dell'Unità di strada e dei vari servizi afferenti al sistema di *bassa soglia*. La durata dell'accoglienza è di media durata, di norma non superiore a sei mesi. Per questa tipologia verranno selezionati uno o più soggetti gestori che assicurino complessivamente un numero massimo pari a 36 posti letto, dislocati in unità abitative in propria disponibilità con ricettività da un minimo di 6 a un massimo di 14 posti letto.
- b) **Casa comunitaria integrata** (Schede Catalogo: 2.5 Centro di accoglienza notturno e 2.10 Centro servizi per adulti), oltre a quanto previsto per la Casa comunitaria di cui al comma 2, prevede che il medesimo gestore, al fine di favorire la presa in carico unitaria dei beneficiari a supporto del percorso di accoglienza e di autonomia, renda fruibili anche in contesti alternativi alla casa, una o più attività previste dai Centri servizi per adulti, di cui al successivo comma, tenuto conto del target e dei principali fabbisogni.

Per questa tipologia verranno selezionati due soggetti gestori che assicurino ciascuno una sede in cui svolgere le attività di Centro servizi per adulti, in maniera unitaria e integrata con l'accoglienza notturna presso una o più unità abitative in propria disponibilità, con ricettività da 4 a 12 posti letto ciascuna, per un numero complessivo massimo di 32 posti letto.

- c) **Centro servizi per adulti** (Scheda Catalogo: 2.10 Centro servizi per adulti) eroga prestazioni in risposta ai bisogni primari, occasioni di incontro, socializzazione e rifugio per favorire il processo di crescita e integrazione sociale delle persone. A titolo esemplificativo possono rientrare tra le attività del Centro servizi: il servizio mensa, colazione, doccia e cambio indumenti, attività di segretariato, fermoposta, accompagnamenti, lavanderia, orientamento all'accesso alla rete dei servizi.... L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività. L'accesso ai Centri servizi per adulti è diretto e i tempi di accoglienza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona. In prima applicazione la struttura da destinare a tale tipologia di servizio è costituita da una struttura messa a disposizione dall'Ente pubblico da adibire all'accoglienza maschile situata nel Comune di Trento, come indicato all'art. 11, comma 1.

2. I servizi di cui al comma 1 sono disciplinati, negli standard minimi, dalle seguenti schede del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" vigente, di seguito Catalogo:

- a) scheda 2.5 le lett. a) e b);
- b) scheda 2.10 per la parte dell'accoglienza diurna di cui alla lettera b) e per la lett. c).

3. Gli standard minimi del Catalogo sono integrati con quanto stabilito dal presente Bando all'art. 10 con riferimento agli obblighi di servizio pubblico richiesti ai soggetti destinatari dei contributi.

4. I servizi oggetto del presente Bando sono rivolti a persone adulte senza dimora in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nelle relative schede del Catalogo.

Art. 2

Requisiti dei soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per analogia e in quanto compatibili;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito

socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento (recante “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”) approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento oppure dell’accREDITAMENTO temporaneo per le medesime aggregazioni funzionali (purché la domanda per la messa a regime sia stata presentata entro il 31 dicembre 2021), nonché dei requisiti di esperienza come da tabella sottostante:

		REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	
	INTERVENTI	AGGREGAZIONI FUNZIONALI DELL'AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO	ESPERIENZA SPECIFICA
a)	Casa comunitaria	Area età adulta/Ambito residenziale	Aver maturato un’esperienza di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione, in favore di persone adulte in stato di grave emarginazione o senza dimora, di servizi residenziali di accoglienza notturna annuale o di abitare accompagnato o di comunità di accoglienza.
b)	Casa comunitaria integrata	Area età adulta/Ambito residenziale e Ambito semiresidenziale	Aver maturato un’esperienza di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione, in favore di persone adulte in stato di grave emarginazione o senza dimora, di servizi residenziali di accoglienza notturna annuale o di abitare accompagnato o di comunità di accoglienza e di gestione di servizi semiresidenziali per adulti.
c)	Centro servizi per adulti	Area età adulta/ Ambito semiresidenziale	Aver maturato un’esperienza di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione, in favore di persone adulte in stato di grave emarginazione o senza dimora, di servizi semiresidenziali per adulti.

2. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 2;
- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
- c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del presente Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo per la gestione di Case Comunitarie, Case Comunitarie integrate e Centro servizi per adulti è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito "struttura competente") nel periodo compreso **tra il giorno _____ e il giorno _____ 2022**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del

documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE E/O CASE COMUNITARIE INTEGRATE E/O CENTRO SERVIZI PER ADULTI".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.

3. Nella domanda di contributo, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara:

- a) di accettare gli obblighi di servizio pubblico come riportati all'art. 10;
- b) di avere la disponibilità in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più strutture idonee per lo svolgimento dei servizi di cui al presente bando o in **alternativa** di non avere in disponibilità strutture idonee per lo svolgimento dei servizi di cui al presente bando.

4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19:

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 3, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) il progetto, ripartito in n. 5 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato nell'Allegato 1.1 al presente Bando.

Art. 5

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 4;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 4;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di

partecipazione di cui all'art. 2.

3. La Provincia, sentito il soggetto proponente, si riserva la possibilità di riqualificare d'ufficio la tipologia di servizio indicata in domanda, qualora risulti evidente un inquadramento incoerente in riferimento al progetto e all'esperienza pregressa ivi indicati. La domanda sarà rigettata nel caso in cui il soggetto proponente non condivida la nuova qualificazione.

Art. 6

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19.

Art. 7

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente Bando è la Dirigente del Servizio Politiche sociali.

Art 8

Procedimento

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento di cui all'art. 7, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande secondo quanto previsto all'art. 5.

3. La Provincia si riserva la possibilità di riqualificare d'ufficio la tipologia di servizio indicata in domanda, come previsto all'art. 5, comma 3.

4. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione (che opera a titolo gratuito) composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno tre giorni, il luogo, la data e l'ora in cui, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza della documentazione prevista dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione saranno svolte dalla Commissione in seduta riservata.

6. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

7. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

8. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria dei soggetti proponenti, come indicato all'art. 9, che va comunicata agli stessi e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19.

9. Per le Case comunitarie e le Case comunitarie integrate, qualora i soggetti proponenti non abbiano a disposizione una struttura per lo svolgimento della tipologia di servizio indicata in domanda, si procede allo scorrimento della graduatoria. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, la loro domanda è comunque accolta con possibilità per tali soggetti, una volta acquisita la disponibilità della struttura, di convenzionarsi ai sensi dell'art. 12, a condizione che vi sia il fabbisogno di posti letto per la medesima tipologia di servizio.

10. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di uno o più diversi assegnatari del contributo, attingendo nell'ordine di graduatoria.

11. I soggetti assegnatari dovranno fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse

riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

12. Ricevuta dal concorrente la documentazione, di cui al precedente comma 11, e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà agli interessati l'esito delle verifiche.

13. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 11 o dalla data di approvazione della graduatoria nel caso non si renda necessario richiedere detta documentazione, individua i contenuti definitivi delle Convenzioni di cui all'art. 12, valorizzando le proposte migliorative indicate nei progetti presentati dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento e sottoponendole preventivamente agli stessi, e approva gli schemi definitivi di Convenzione che saranno comunicati ai soggetti assegnatari. La stipula delle stesse deve avvenire entro il 31 dicembre 2022, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 2.

Art. 9

Valutazione dei progetti, approvazione e utilizzo della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e della modalità contenuti nell'Allegato 1.1.

2. La graduatoria finale è suddivisa in sotto-elenchi in relazione alle tipologie di servizi di cui all'art. 1 e redatta secondo il punteggio ottenuto in sede di valutazione ai sensi del comma precedente.

3. Con i soggetti assegnatari del contributo, di seguito Soggetti Gestori, sarà stipulata la convenzione di cui all'art. 12.

4. In caso di ulteriore fabbisogno, individuato con deliberazione della Giunta provinciale nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, che richiede la realizzazione di ulteriori Case comunitarie, e/o Case comunitarie integrate e/o Centri servizi per adulti o in caso di rinuncia al contributo da parte dei Soggetti Gestori assegnatari, potranno essere finanziati ulteriori soggetti risultati comunque idonei, mediante scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui tale procedura risulti comunque insufficiente a coprire il fabbisogno, la Provincia può riaprire i termini del presente Bando per la selezione e il finanziamento di nuovi Soggetti Gestori.

Art. 10

Obblighi di servizio pubblico da assicurare per le Case comunitarie, per le Case comunitarie integrate e per i Centri servizi per adulti

1. In riferimento alla gestione di **Case comunitarie**, i Soggetti Gestori selezionati sulla base degli articoli precedenti dovranno assolvere i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per 365 giorni all'anno;
- b) accoglienza effettiva del numero di persone in base alla ricettività e alle richieste di accoglienza;
- c) per case comunitarie con 6 posti letto: presenza di un operatore, anche con funzioni di coordinamento, per 30 ore settimanali;
- d) per case comunitarie con più di 6 posti letto: presenza di due operatori o di un operatore e due utenti esperti e individuazione tra gli ospiti della figura del "referente notte" e affidamento delle funzioni di coordinamento ad uno degli operatori per almeno 25 ore settimanali;
- e) ospitalità residenziale notturna/ pernottamento;
- f) fornitura di servizi quali prima colazione, docce, lavanderia, biancheria letto/bagno, prodotti per l'igiene personale, deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
- g) attività di sostegno e accompagnamento individualizzati, informazione per l'accesso alla rete dei servizi, anche tramite il coinvolgimento di volontari e utenti esperti.

2. In riferimento alla **Casa comunitaria integrata**, il Soggetto Gestore dovrà assolvere i seguenti obblighi minimi, ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1:

- a) apertura almeno dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- b) somministrazione del pranzo;
- c) attività di informazione, orientamento, supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi;
- d) attività di ascolto, accoglienza, socializzazione e accompagnamento individualizzato;
- e) attività di raccordo tra tutti i Centri servizi per adulti.

3. In riferimento al **Centro servizi per adulti**, il Soggetto Gestore selezionati sulla base degli articoli precedenti dovranno assolvere i seguenti obblighi minimi:

- f) apertura almeno dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- g) apertura il sabato per almeno 5 ore, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- h) servizio colazione e mensa;
- i) su richiesta del servizio sociale territorialmente competente, confezionamento e consegna da asporto, per un massimo di 6.500 pasti annuali, di pasti a favore di nuclei senza dimora con minori, occasionalmente presenti sul territorio provinciale;
- j) servizi igienici, docce e cambio indumenti;

- k) servizio di lavanderia;
- l) attività di informazione, orientamento, supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi;
- m) attività di ascolto, accoglienza, socializzazione e accompagnamento individualizzato;
- n) attività di raccordo tra tutti i Centri servizi per adulti, individuando, tra l'altro, almeno una sede per il deposito bagagli e attivando le funzioni di fermo posta;
- o) Attivazione a partire dal 2023 delle funzioni relative all'intervento di "Accesso alla residenza anagrafica e al fermo posta", di cui all'Avviso 1/2021 PrInS e altri eventuali ulteriori Avvisi ministeriali o altre forme di finanziamento, in collaborazione con i Comuni di Trento e Rovereto e con i Centri servizi per adulti presenti su tali territori;
- p) considerato il finanziamento a valere sugli Avvisi "PNRR" e "PrInS", è richiesto al Soggetto Gestore di apporre su ogni comunicazione e documento anche progettuale i loghi sottoriportati, rendendoli visibili anche nei siti istituzionali e presso la sede di servizi, tramite idonea cartellonistica. E' richiesto inoltre di inserire la seguente dicitura "finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU".



4. I Soggetti Gestori garantiscono, in caso di subingresso nel finanziamento delle Case comunitarie, e/o della Casa comunitaria integrata e/o dei Centri servizi per adulti, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione degli stessi, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

Art. 11

Strutture delle Case comunitarie, della Casa comunitaria integrata e del Centro servizi per adulti

1. Per la fattispecie del **Centro servizi per adulti**, la struttura messa a disposizione dalla Provincia, per il tramite del Comune di Trento, al momento della pubblicazione del presente Bando è l'immobile sito in Trento, via del Travai n. 1,3 (P.ed. 1485/1 C.C. Trento) e n. 5,7,9,11 (P.ed. 1484 C.C. Trento).

2. La struttura di cui al comma 1 è messa a disposizione a titolo gratuito al Soggetto Gestore secondo l'ordine della graduatoria. Tale Soggetto gestore stipulerà con l'ente pubblico competente apposita convenzione.

3. Per la fattispecie di **Casa comunitaria**, in riferimento alle strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori il contributo verrà assegnato:

- ai soggetti gestori che offrano una o più strutture situata/e nel Comune di Trento da adibire a Casa comunitaria con capienza ciascuna da un minimo di 6 ad un massimo di 15 posti letto, entro un fabbisogno massimo complessivo di 36 posti letto.

4. Per la fattispecie di **Casa comunitaria integrata**, in riferimento alle strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori il contributo verrà assegnato:

- ai soggetti gestori che offrano ciascuno una sede da adibire a Centro servizi per adulti nel Comune di Trento, unitamente a strutture abitative, aventi ciascuna capienza dai 4 ai 12 posti letto, da adibire al servizio di Casa comunitaria per un totale complessivo massimo di 32 posti letto.

5. Nel limite del fabbisogno complessivo, la Provincia, anche in accordo con altri enti pubblici nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, si riserva la possibilità di aumentare le sedi di Centro servizi per adulti e di Case comunitarie anche integrate, nonché di sostituire in qualunque momento la strutture di cui al comma 1 o di metterne a disposizione altre aggiuntive. La gestione delle eventuali ulteriori strutture sarà affidata al Soggetto Gestore disponibile iscritto nella graduatoria. In caso di più Soggetti Gestori disponibili, si segue l'ordine di iscrizione alla suddetta graduatoria.

6. I Soggetti Gestori delle strutture messe da loro in disponibilità, in accordo con la struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali, possono sostituire le medesime strutture per assicurare una miglior gestione dell'accoglienza o per far fronte a situazioni eccezionali o imprevedibili.

7. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dei Soggetti Gestori è subordinato all'ulteriore fabbisogno, stabilito dalla Provincia, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 12

Convenzione

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 13, comma 1, il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando (Allegato 1.2). La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del Soggetto Gestore assegnatario del contributo eventualmente declinando e implementando quanto previsto all'art. 10;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

- c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- d) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- e) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- f) il trattamento dei dati personali;
- g) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

Art. 13

Durata e budget complessivo

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione delle Case comunitarie, delle Case comunitarie integrate e dei Centri servizi per adulti sono riferiti ad un periodo di attività che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

2. Successivamente all'approvazione delle graduatorie, è possibile dare avvio ai servizi a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni.

3. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione delle **Case comunitarie**, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 1.350.000,00. L'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 270.000,00, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

4. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione della **Casa Comunitaria integrata**, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 1.760.000,00. L'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 352.000,00, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

5. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione del **Centro servizi per adulti**, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad euro 3.250.000,00. L'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 650.000,00, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

6. Nell'importo complessivo di cui al comma 5 rientra la quota:

- a) di finanziamento concesso (per il 2023 salvo eventuali successive proroghe, ulteriori Avvisi ministeriali o altre forme di finanziamento per le quali si provvederà con provvedimento a disporre le necessarie variazioni contabili) alla Provincia a valere sull'**Avviso 1/2021 PrInS**, pari ad Euro 46.000,00 volto a favorire l'accessibilità ai servizi essenziali per le persone senza dimora presenti sul territorio, tramite il servizio di "Fermo posta e residenza anagrafica".
- b) di finanziamento tramite la quota di risorse di gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui alla linea di investimento 1.3.2 "Stazioni di posta"

missione 5 componente 2, per il rafforzamento degli interventi afferenti ai centri servizi per adulti presenti a Trento, per un importo pari ad Euro 180.000,00 per il periodo dal 2023 al 2025 (Euro 60.000,00 ad annualità).

7. L'importo massimo dei contributi riferiti al primo anno e conseguentemente quelli complessivi, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.

Art. 14

Spese ammissibili per le Case comunitarie, la Casa comunitaria integrata e il Centro servizi per adulti e modalità di calcolo del contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale educativo e di coordinamento;
- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
- 3) spese per vitto, compreso il confezionamento dei pasti;
- 4) altre spese per attività d'assistenza quali ad esempio: spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, spese personali dell'utente, ecc.;
- 5) spese per pulizie dei locali: è ammesso il costo per i materiali e per l'addetto alle pulizie o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- 6) spese per lo svolgimento delle attività rivolte ai destinatari.

B) Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento;

C) Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari.

2. Il contributo effettivo per 12 mesi di attività sia per le Case comunitarie, che per la Casa comunitaria integrata che per il Centro servizi per adulti è determinato in sede di rendicontazione annuale riferita all'intero periodo considerato ed è pari al 100% della

differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente articolo e tenuto conto di quanto previsto al comma 4.

3. Eventuali spese che eccedono il contributo spettante per il periodo di attività di cui all'art. 13 dovranno essere finanziate con entrate proprie.

4. Per la gestione di ogni **Casa comunitaria** con 6 posti letto di cui all'art. 1, viene riconosciuto un importo annuale massimo pari ad euro 45.000,00 per un periodo di 12 mesi. Per ogni posto letto aggiuntivo è determinato un contributo annuo di euro 6.150,00.

5. Per la gestione delle **Casa comunitaria integrata** di cui all'art. 1, viene riconosciuto un importo massimo per posto letto pari ad Euro 11.000,00 per un periodo di 12 mesi, per l'accoglienza presso unità abitative in disponibilità dei soggetti gestori per complessivi 32 posti letto, con ricettività da 4 a 12 posti letto ciascuna, e per la gestione del Centro servizi per adulti, sempre in propria disponibilità, nel rispetto degli obblighi di servizio.

6. Per la gestione del **Centro servizi per adulti** di cui all'art. 1, viene riconosciuto un importo massimo pari ad euro 650.000,00 per l'apertura annuale del Centro, nel rispetto degli obblighi di servizio. L'importo comprende quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 13.

Art. 15

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 13.

2. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, relativamente alle Case comunitarie, alla Casa comunitaria integrata e al Centro servizi per adulti, va presentata con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, nel corrispondente periodo, con le seguenti modalità:

- a) dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio – marzo,
- b) dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio – giugno;
- c) dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio – settembre;
- d) dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio – novembre;
- e) entro il 31 maggio dell'anno successivo, per il periodo gennaio – dicembre.

3. A ciascuna domanda di liquidazione del contributo, per i periodi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 2, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 14 e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino alla fine del periodo, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta.

4. Alla domanda di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 2, lettera e), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 3 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto gestore relativo all'esercizio finanziario, nonché la documentazione prevista dall'art. 4, del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg.

5. Con riferimento alle Case comunitarie, alla Casa comunitaria integrata e al Centro servizi per adulti il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui ai commi 3 e 4, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) fino al 25% del contributo annuale concesso, per il periodo gennaio – marzo;
- b) fino al 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;
- c) fino al 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
- d) fino al 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
- e) fino al 100% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-dicembre.

6. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina web dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19.

7. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

8. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

9. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 14. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

10. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

11. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 16

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 17

Variazioni delle tipologie di servizio

1. La struttura indicata all'art.11, comma 1, messa a disposizione dall'ente pubblico, nonché le strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori al momento della sottoscrizione delle Convenzioni possono essere successivamente adibite, su iniziativa della Provincia o previo accordo con la stessa, a tipologie diverse di servizio rispetto a quella originaria, rientranti tra quelle indicate all'art. 1 o a varianti delle stesse o a tipologie nuove rientranti in ogni caso nella fattispecie di "Centro di accoglienza notturna" o di "Centro servizi per adulti" descritte nel Catalogo.

2. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori per tipologie diverse di servizio come indicate al comma 1, è subordinato all'effettivo fabbisogno, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, previo accordo con la Provincia.

Art. 18

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;

d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 3 mesi.

4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

5. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 19

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali: PEC serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.

2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

**MODALITÀ, CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
CON RELATIVA PONDERAZIONE**

nell'ambito del bando per la concessione di contributi a copertura delle spese relative alla gestione dei servizi di CENTRI SERVIZI PER ADULTI, CASE COMUNITARIE E CASE COMUNITARIE INTEGRATE NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13

1. Ogni proponente presenta una proposta progettuale con la descrizione delle iniziative e delle attività che intende realizzare. Il Progetto va articolato in più paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione:

- A. ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE
- B. PROGETTO DI SERVIZIO E LAVORO DI RETE
- C. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
- D. COINVOLGIMENTO VOLONTARI E INCLUSIONE SOCIALE
- E. TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

2. La Commissione attribuirà alla proposta progettuale un punteggio fino a 100 punti sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati.

3. Il punteggio relativo alla voce di cui alla lettera A1 e A2 è assegnato su base tabellare, in relazione all'entità del criterio indicato dal proponente.

4. Per le rimanenti voci, il punteggio discrezionale equivale alla somma dei punti parziali attribuiti a ciascuna voce. **La Commissione attribuirà il punteggio** tenuto conto della qualità dei contenuti delle proposte e, in particolar modo, **valutando:**

- 1. il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento;**
- 2. il grado di coerenza tra metodo e strumenti indicati dal proponente;**
- 3. l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni;**
- 4. la fattibilità di quanto descritto in relazione alle scelte organizzative predisposte.**

La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione, come di seguito specificato.

5. Entro il totale del punteggio attribuito a ciascun parametro di valutazione, ogni commissario attribuisce a ciascuna voce un punteggio espresso con un numero intero e/o con un mezzo punto (0,5). Esempio: se la voce oggetto di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti ciascun componente della Commissione, tenuto conto dei criteri indicati al precedente punto 5, attribuisce un punteggio in numeri interi

o mezzo punto pari a 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 o 3, in base al grado complessivo di rispondenza, completezza, coerenza, efficacia, e fattibilità della proposta. Il punteggio è poi attribuito a ciascuna voce calcolando la media tra i punteggi attribuiti da ciascun commissario, indicando solo il primo decimale. La Commissione conclude la valutazione attribuendo a ciascuna delle proposte ritenuta idonea il punteggio ottenuto.

6. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio B e, in subordine, nel criterio E. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio D.

7. Il testo deve avere la lunghezza di non oltre 25 facciate in formato A4, le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

A	ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE	Punteggio totale: 15
A1 (TAB)	<u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> Si valuta l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi di gestione di progetti/servizi socio-assistenziali nell'ambito della bassa soglia, eccedenti ai requisiti di partecipazione. (1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 7 punti)	7
A2 (TAB)	<u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento nell'ambito della bassa soglia.</u> Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento pertinenti all'ambito di partecipazione nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda. (0,5 punti per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 4 punti)	4
A3 (DIS)	<u>Coerenza tra l'attività statutaria del soggetto proponente relativamente a finalità e ambito del contributo</u> Si valuta il livello di coerenza tra la mission dell'ente proponente e l'ambito di intervento oggetto di contributo, valorizzando anche il potenziale di attivazione dell'Ente rispetto alla base associativa e alla mobilitazione di volontari.	4

B	PROGETTO DI SERVIZIO e LAVORO DI RETE	Punteggio totale 45
B1 (DIS)	<u>Obiettivi e Piano delle attività</u> Il proponente individua le finalità e gli obiettivi specifici del progetto, descrive il progetto e la definizione del piano delle attività, tenuto conto dell'ambito di intervento, delle finalità degli interventi e delle modalità di coinvolgimento dei target di riferimento. E' inoltre valorizzata la varietà e differenziazione delle attività.	10
B2 (DIS)	<u>Approccio e metodologia di azione</u> Il proponente descrive il/i metodo/i e gli strumenti di intervento per la realizzazione del progetto. La descrizione fa riferimento alla programmazione delle attività, alla personalizzazione degli interventi, all'individuazione dei risultati attesi.	10

B3 (DIS)	<u>Modello organizzativo e di gestione</u> Sarà valutata l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa con riferimento alla specificazione delle finalità e obiettivi specifici, ai ruoli attribuiti e all'articolazione coerente del piano delle attività in base alla differenziazione degli interventi	10
B4 (DIS)	<u>Lavoro di rete e con i servizi</u> Tenuto conto del ruolo del soggetto gestore viene valutata la completezza della proposta progettuale con riferimento al lavoro interprofessionale, nella relazione tra i servizi oggetto di contributo e gli altri servizi coinvolti.	10
B5 (DIS)	<u>Coinvolgimento attivo dei destinatari</u> Sono valutate le modalità di coinvolgimento dei destinatari nella programmazione e gestione delle attività.	5

C	VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	Punteggio totale 5
C1 (DIS)	<u>Valutazione e monitoraggio degli interventi</u> Sarà considerato l'utilizzo di metodi per l'autocontrollo dell'erogazione del servizio. É valutata la descrizione da parte del soggetto proponente delle procedure e degli strumenti con cui intende monitorare e verificare i livelli di servizio.	5

D	COINVOLGIMENTO VOLONTARI E INCLUSIONE SOCIALE	Punteggio totale 20
D.1 (DIS)	COINVOLGIMENTO VOLONTARI E INCLUSIONE SOCIALE Il proponente descrive le modalità di collaborazione con volontari e cittadini del territorio, al fine di favorire la solidarietà e l'inclusione. E' inoltre valorizzato il piano per il reperimento, la formazione e la valorizzazione dei volontari all'interno dell'attività del Centro.	10
D.2 (DIS)	PARTENARIATO ESTESO CON LA COMUNITA' TERRITORIALE Il proponente descrive le modalità di coinvolgimento e collaborazione con la comunità territoriale.	10

E	TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	Punteggio totale 15
E1 (DIS)	PIANO PER LA FORMAZIONE, LA SUPERVISIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Il proponente descrive il progetto di formazione, aggiornamento e supervisione professionale del personale, che intende realizzare, facendo particolare riferimento ai contenuti, ai temi, alle criticità dell'attività connesse alla tipologia di servizio e target dei beneficiari e alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale.	15

Allegato 1.2

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI _____,

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da _____, nata/nato a _____, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. __

Oggetto e finalità del Servizio _____

Art. __

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal _____ e termina il _____.

Art. __

Destinatari

Art. __

Numero di posti

Art. __

Obblighi in capo al Soggetto Gestore

Art. __

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza

dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Gestore assicura:

a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;

b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. __

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;

b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. __

Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

Art. __

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. __

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. __

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro _____

In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 14 e 15 del Bando.

Art. __

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. __

Cause di risoluzione, recesso e rinuncia

La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia nei casi previsti dall'art. 18, comma 1 del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

Art. __

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione

si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. __

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. __

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.